

REGIONE TRE VALLI

STATUTO

1) SCOPO, SEDE, DURATA

Art. 1 Denominazione

La Regione delle Tre Valli (RTV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede della RTV è Biasca.

Art. 3 Scopi e compiti

- **organizzare e gestire** il Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD) conformemente alle relative Leggi cantonali e federali, amministrando i mezzi finanziari assegnati dal Cantone o da altri enti ed eventuali altri fondi destinati a questo scopo.

Art. 4 Vincoli

Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RTV vincolano i membri, le Comunità di Valle o organizzazione equivalente ai sensi dell'art. 5, i loro organi e rappresentanti.

Art. 5 Comunità di Valle

La RTV riconosce le Associazioni dei Comuni di Riviera, Blenio e Leventina (Comunità di Valle) alle quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto. In mancanza di un'Associazione dei Comuni, la RTV riconosce un'organizzazione equivalente, (costituita dai Comuni stessi) allo scopo di rappresentarli oppure singoli Comuni.

2) MEMBRI

Art. 6 Membri attivi

Possono essere membri attivi della RTV i Comuni dei Distretti di Riviera, Blenio e Leventina coinvolti nei compiti previsti all'articolo 3.

Art. 7 Membri sostenitori

1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche e gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 12, cpv. 3.
2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto a essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati secondo l'art. 16.
3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto.

Art. 8 Ammissioni

L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.

Art. 9 Dimissioni

Ogni membro può dare le dimissioni dalla RTV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.

Art. 10 Esclusioni

1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può escludere dalla RTV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
2. E' motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, il mancato pagamento della tassa annua, l'attività o il comportamento contrari allo scopo della RTV o suscettibili di recare grave danno al suo buon andamento.

Art. 11 Diritto al patrimonio

Qualsiasi diritto dei membri al patrimonio sociale è escluso.

3) RISORSE

Art. 12 Contributi

1. I Comuni membri attivi devono pagare una tassa annua per abitante, il cui ammontare viene deciso come precisato all'art. 30.
2. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 100.-.

Art. 13 Sussidi ed altre risorse

Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.

Art. 14 Responsabilità

1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione, dei membri del Consiglio direttivo e delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55, cpv. 3 CCS.

4) ORGANIZZAZIONE

Art. 15 Organi della RTV

Sono organi della RTV:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo.

A. Assemblea dei delegati

Art. 16 Composizione

1. L'Assemblea è composta da 18 delegati fissi, 6 per ogni Distretto in rappresentanza delle rispettive Comunità di Valle o organizzazione equivalente.
2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo vengono sostituiti in Assemblea dalle persone designate dalle rispettive Comunità di Valle (o organizzazione equivalente).
3. I delegati devono preferibilmente far parte degli esecutivi o dei legislativi comunali.

Art. 17 Convocazione

1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati: la prima entro il 31 maggio per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 31 dicembre per il preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno.
2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, una Comunità di Valle (o organizzazione equivalente) o un quinto dei membri attivi della RTV.
3. La convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande.
4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare gli oggetti che desidera siano discussi.
5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta.
6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo.

Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea viene aperta dal Presidente del Consiglio direttivo o da un suo sostituto. Dopo aver effettuato l'appello nominale ed approvato l'ordine del giorno vengono nominati, tra i membri del Consiglio direttivo e i Delegati comunali presenti, il Presidente del giorno e due scrutatori.

Art. 19 Quorum

L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.

Art. 20 Ordine del giorno

1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 21 Votazioni

1. Ogni delegato presente ha diritto a un voto.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione.

Art. 22 Maggioranza

1. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei delegati presenti.
2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Art. 23 Competenze

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della RTV e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.
2. Essa è competente per:
 - approvare e modificare lo statuto;
 - nominare i membri del Consiglio direttivo e il Presidente dello stesso;
 - approvare l'istituzione di servizi, i regolamenti o le convenzioni a essi relativi e il loro funzionamento in base all'art. 3 del presente statuto;
 - nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;
 - approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;
 - approvare i preventivi/consuntivi di spesa della RTV e del SACD, quelli relativi alle altre attività e dare discharge al Consiglio direttivo;
 - votare crediti straordinari;
 - escludere un membro attivo.

B. Consiglio direttivo**Art. 24 Composizione**

1. Il Consiglio direttivo è composto da 6 membri, compreso il Presidente, 2 per ogni Distretto in rappresentanza delle rispettive Comunità di Valle o organizzazione equivalente.
2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza a ogni singola Comunità di Valle (o organizzazione equivalente), ottengono il maggior numero di voti.
3. Essi devono preferibilmente far parte degli esecutivi o dei legislativi comunali.

Art. 25 Durata delle funzioni

1. Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.
2. I membri sono rieleggibili.
3. In caso di subingresso, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.

Art. 26 Convocazione

Le sedute sono convocate dal Presidente secondo necessità. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se tre membri ne fanno richiesta.

Art. 27 Riunioni del Consiglio direttivo

Le riunioni del Consiglio direttivo sono dirette dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.

Art. 28 Quorum

1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 4 membri.
2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione.

Art. 29 Maggioranza

1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto.
3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Art. 30 Competenze

Il Consiglio direttivo:

- è competente per l'applicazione delle leggi federali e cantonali che regolano le attività svolte dalla RTV;
- nomina il Vicepresidente;
- assume il Direttore e il personale addetto alla Direzione, al Segretariato e ai Servizi;
- cura le relazioni con tutte le Autorità;
- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali Commissioni da esso nominate;
- sottoscrive i contratti;
- fissa le remunerazioni del personale;
- fissa le indennità dovute ai suoi membri e a quelli delle Commissioni;
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi in base all'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali;
- adotta i regolamenti necessari al proprio funzionamento;
- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di CHF 10'000.- all'anno;
- nomina la Commissione SACD e/o le Commissioni studio che ritiene necessarie su problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;
- decide nell'ambito dell'attività del SACD sull'assunzione di un servizio d'appoggio e su progetti supplementari d'attività;
- incarica l'ufficio di revisione esterna dei conti;
- vigila sull'attività dei Servizi;
- designa eventuali rappresentanti della Regione in altri Enti e Associazioni;
- propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi della Regione;
- rappresenta i servizi all'Assemblea.

Art. 31 Rappresentanza

1. Il Consiglio direttivo rappresenta la RTV e i suoi Servizi di fronte ai terzi.
2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente o del Vicepresidente e del Direttore.

Art. 32 Revisione esterna

1. La revisione è affidata ad un ufficio specializzato esterno.
2. Esso presenta il suo rapporto scritto all'Assemblea.

5) PATRIMONIO SOCIALE

Art. 33 Composizione

Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.

6) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Scioglimento

1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti ai Comuni o a enti o istituzioni della Regione che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico.

Art. 35 Liquidazione

Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto e un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.

Art. 36 Norme transitorie ed entrata in vigore

Gli attuali membri del Consiglio direttivo e i Delegati comunali continuano ad esercitare le loro funzioni fino al momento della convocazione della prima Assemblea ordinaria del 2018. A partire da tale occasione subentreranno in carica i nuovi rappresentanti comunali, segnalati da parte delle Comunità di Valle o organizzazioni equivalenti, il cui mandato terminerà a fine 2020 con la costituzione dei nuovi organi direttivi (dopo lo svolgimento delle elezioni comunali) secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 23.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, che entra in vigore il 1. gennaio 2018 ed abroga e sostituisce quello precedente, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei delegati della RTV tenutasi ad Iragna, Comune di Riviera, il 13 dicembre 2017.

Presidente Rinaldo Volpers

Vice presidente Giuseppe Citino

Direttore SACD Gion a Marca